

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>n. 10 del Reg.</b>	<i>OGGETTO: Approvazione schema atto di transazione per pagamento spettanze professionali – Avv. Tania Pietropaoli</i>
-----------------------	--

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **DUE** del mese di **MAGGIO** alle ore 10:46 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **prima convocazione** ed in sessione **ORDINARIA** il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

1	<i>Dott. Antonella</i>	<b>BUFFONE</b>	Sindaco	<b>SI</b>
2	<i>Sig. Giuseppe</i>	<b>PEA</b>	Consigliere	<b>SI</b>
3	<i>Sig. Enrico</i>	<b>FANTAUZZI</b>	Consigliere	<b>SI</b>
4	<i>Sig. Gianluigi</i>	<b>CROCE</b>	Consigliere	<b>SI</b>
5	<i>Sig. Massimo</i>	<b>ANTONINI</b>	Consigliere	<b>SI</b>
6	<i>Dott.ssa Veronica</i>	<b>VENDITTI</b>	Consigliere	<b>SI</b>
7	<i>Sig. Gianni</i>	<b>VALENTINI</b>	Consigliere	<b>SI</b>
8	<i>Dott.ssa Annunziata</i>	<b>MARGANI<sup>1</sup></b>	Consigliere	<b>NO</b>
9	<i>Sig.ra Anna Rita</i>	<b>MONTALDI</b>	Consigliere	<b>SI</b>
10	<i>Dott. Mauro</i>	<b>TORDONE</b>	Consigliere	<b>NO</b>
11	<i>Sig. Giovanni</i>	<b>TUZI</b>	Consigliere	<b>SI</b>
12	<i>Sig.ra Romina</i>	<b>MARGANI<sup>2</sup></b>	Consigliere	<b>NO</b>
13	<i>Sig.ra Stella</i>	<b>FANTAUZZI<sup>3</sup></b>	Consigliere	<b>NO</b>
<b>ASSEGNATI n. dodici + Sindaco</b>		<b>PRESENTI: 8 + Sindaco</b>		
<b>IN CARICA n. dodici + Sindaco</b>		<b>ASSENTI: 4 (Margani Annunziata, Tordone Mauro, Margani Romina, Fantauzzi Stella)</b>		

- Ai sensi dell'art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015, presiede il Consigliere: *Veronica VENDITTI*, eletto alla carica di Presidente con atto consiliare n. 21 DEL 24/06/2017

<sup>1</sup> Il Presidente del Consiglio Comunale giustifica l'assenza del Consigliere Annunziata Margani per motivi personali.

<sup>2</sup> Il Presidente del Consiglio Comunale giustifica l'assenza del Consigliere Romina Margani per motivi di lavoro.

<sup>3</sup> Il Presidente del Consiglio Comunale giustifica l'assenza del Consigliere Stella Fantauzzi per motivi personali

- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. *Cesidio FALCONE*.

La seduta è pubblica poiché, nonostante non sia consentito l'accesso dei cittadini nella sala delle adunanze, la pubblicità è garantita dalla trasmissione della seduta in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Balsorano, in osservanza a quanto disposto dalla normativa in materia di contenimento del contagio da COVID-19. Risultato che il collegio è costituito in numero legale, il Presidente introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona il Consigliere Gianluigi Croce, il quale spiega che il Comune di Balsorano ha conferito, negli anni, diversi incarichi all'Avv. Tania Pietropaoli, descritti anche nella proposta di delibera che si discute, tutti definiti e, la maggior parte di essi, positivamente per l'Ente anche se, trattasi per il professionista, di un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Con diversi solleciti di pagamento, prosegue il relatore, il legale richiedeva le sue spettanze professionali per l'attività svolta, quantificandole in euro 28000 circa. L'amministrazione, però, è riuscita ad ottenere la proposta transattiva di cui si discute, consistente nel pagamento a saldo e stralcio della somma di € 16518.49 oltre accessori, anziché euro 28000 circa, nonché la rinuncia agli interessi da parte del legale. La somma dovrà essere corrisposta dal Comune di Balsorano all'Avv. Pietropaoli in due anni, con scadenza 30 maggio 2020 e 30 maggio 2021. Il Consigliere Croce conclude affermando che la proposta deve essere accolta positivamente in quanto non solo si raggiunge un risparmio per l'Ente in termini economici, ma si evita un giudizio che potrebbe essere esperito dal professionista, con le spese che ne conseguono.

Interviene il consigliere Giuseppe Pea, il quale illustra la nota allegata al presente verbale avente ad oggetto "Punto 9. C.C. 02.05.2020".

Interviene l'Assessore Enrico Fantauzzi, il quale invita il Consiglio a votare favorevolmente per la proposta in discussione, in quanto rappresenta un grande lavoro dell'Amministrazione. Essa, infatti, è riuscita ad apportare il vantaggio all'Ente di un risparmio di circa 11.000 euro sulle somme dovute al legale, a titolo di compensi per l'attività svolta.

Interviene il consigliere Giovanni Tuzi, il quale illustra la nota allegata al presente verbale avente ad oggetto: "INTERVENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE GIOVANNI TUZI SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N. 9 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE PER PAGAMENTO SPETTANZE PROFESSIONALI – AVV. TANIA PIETROPAOLI".

## IL CONSIGLIO

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON voti espressi in forma palese:

Favorevoli: 8

Astenuti: 1 (Giuseppe Pea)

Contrari: 0

#### DELIBERA

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione espressa in forma palese:

Favorevoli: 8

Astenuti: 1 (Giuseppe Pea)

Contrari: 0

#### DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



# COMUNE DI BALSORANO ( PROVINCIA DI L'AQUILA )

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO  
TEL 0863950741 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X031244045000000011017  
E-mail: sindaco@comune.balsorano.aq.it

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio interessato	Servizio 1 Affari Generali – Segreteria – Amministrazione
Ufficio	Segreteria

OGGETTO: Approvazione schema atto di transazione per pagamento spettanze professionali Avv. Tania Pietropaoli

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile
<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio <input type="checkbox"/> NON RILEVA sotto l'aspetto contabile
Data 26/04/2020	Data 26/04/2020
Il Responsabile del Servizio 1 (Affari Generali – Segreteria – Amministrazione) (D.ssa Antonella Buffone)	Il Responsabile del Servizio 3 (Economico Finanziario) (Rag. Massimo Marchionni)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

il Comune di Balsorano ha conferito diversi incarichi all'Avv. Tania Pietropaoli del Foro di L'Aquila, i quali possono riassumersi come segue:

- Comune di Balsorano / Federico Siciliani - Anna Maria Ragni Tar L'Aquila nrg 594/13 - delibera n.84 del 24.7.13
- Comune di Balsorano / Cicchinelli Tonino. Delibera n. 78 del 29 giugno 2013 Giudice di Pace di Civitella Roveto nrg 36/13
- Comune di Balsorano/Cicchinelli Tonino - Tribunale di Avezzano nrg 1623/14 delibera n. 68 del 28.6.14. Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Civitella Roveto definita con sentenza n.1130/17
- Comune di Balsorano / Soc.tà Verde Oro (opposizione a decreto ingiuntivo) innanzi al Giudice di Pace di Civitella Roveto delibera n. 81/13;
- Comune di Balsorano / Avv. Mario Limone Tribunale di Avezzano rg 42/14 Delibera di incarico n. 19/14.
- Comune di Balsorano / Avv. Mario Limone Giudice di Pace di Avezzano delibera di incarico n. 51/14.

- Comune di Balsorano / Avv. Mario Limone. Delibera n. 98/15. Giudizio di Appello
- Comune di Balsorano / Verde oro srl. Procedura esecutiva n. 469/15 e 469/ sub 2 innanzi al Tribunale di Avezzano - Giudice dell'esecuzione-
- Comune di Balsorano / Fantozzi Giudice di Pace di Avezzano.
- Comune di Balsorano / Ditta Edil Calcestruzzi Tribunale di Avezzano nrg 1447/16
- Comune di Balsorano / Ema Legnami srl Tribunale di Avezzano nrg 1599/16

#### PROCEDIMENTI STRAGIUDIZIALI

- Comune di Balsorano / Sipari Nicoletta atto di precetto promosso dalla Sig.ra Sipari notificato al Comune di Balsorano ad Ottobre 2013
- Comune di Balsorano / Canale Saverio . Atto di precetto promosso dal Dott. Canale Saverio notificato al Comune di Balsorano ad ottobre 2013

#### **Rilevato che:**

gli incarichi suddetti sono tutti definiti e, nonostante debba tenersi conto della qualificazione delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale quali obbligazioni di mezzi e non di risultato, poiché il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento, giova comunque rilevare l'esito favorevole, per il Comune di Balsorano, di tutti i procedimenti suelencati;

#### **Considerato che:**

l'Avv. Tania Pietropaoli, con numerosi solleciti scritti, ultimo quello del 11.08.2019 prot. n. 4409, ha richiesto il pagamento dei suoi compensi relativi all'attività svolta in favore del Comune di Balsorano;

#### **Vista:**

la proposta transattiva consacrata nello schema di atto di transazione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, i cui contenuti possono riassumersi come segue:

- Pagamento, da parte del Comune di Balsorano, a saldo stralcio e transazione, della somma di € 16.518,49 oltre accessori e 15% rimb. forf. e spese non imponibili, da corrispondersi in due distinti ratei annuali a favore dell'Avv. Tania Pietropaoli, secondo le seguenti modalità:
  - 1) Prima rata entro il 30 maggio 2020 pari alla metà della somma, ovvero € 8.259,25 oltre accessori e 15% rimb. forf. e spese non imponibili, da imputarsi al capitolo 138/1, a seguito di variazione di bilancio;
  - 2) Seconda rata entro il 30 maggio 2021 pari al residuo di quanto dovuto, ovvero € 8259,25 accessori e 15% rimb. forf. e spese non imponibili, da imputarsi al capitolo 138/1.
- Rinuncia dell'Avv. Tania Pietropaoli agli interessi maturati dalla definizione di ciascun procedimento.

#### **Ritenuto che:**

la proposta sudescritta deve essere accolta positivamente in quanto consente all'Ente, non solo un risparmio dal punto di vista economico (tenendo in considerazione la rinuncia agli interessi da parte del legale, la mole dei procedimenti e dell'attività svolta dal professionista incaricato tenuto conto anche della complessità di alcuni di essi) ma anche di evitare al Comune di Balsorano, di sostenere spese per un eventuale giudizio, ancora potenzialmente esperibile, nei

suoi confronti per il recupero delle somme dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Tania Pietropaoli;

**Visto:**

il parere dell'Organo di Revisione Finanziaria;

**Richiamato:**


- l'art. 1965 c.c., il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia insorta o *prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro*;
- l'art. 35, comma 3-bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale afferma che “ Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di credito in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.”
- Il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

**DELIBERA**

1. **Di approvare**, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate, lo schema di atto di transazione tra il Comune di Balsorano e l'Avv. Tania Pietropaoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **Di autorizzare** il Sindaco – al fine precipuo di prevenire ogni maggior onere – a sottoscrivere l'accordo transattivo con l'Avv. Tania Pietropaoli;
3. **Di demandare** al Responsabile del servizio Economico – Finanziario, l'adozione dell'impegno e della liquidazione entro le date individuate nello schema di atto transattivo;
4. **Di dichiarare** immediatamente eseguibile il seguente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Antonella Buffone



## ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

il Comune di Balsorano (AQ) Piazza T. Baldassarre n.13 CF 00211900667 , in persona del Sindaco in carica e legale rappresentante p.t. Dott.ssa Antonella Buffone PEC info@pec.comune.balsorano.aq.it, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.

e

L'Avv. Tania Pietropaoli, nata a L'Aquila il 05.11.1972 e ivi residente con studio in L'Aquila Via Campo di Pile snc CF PTRT NA72S 45A 345L P. Iva n. 01824820664 tania.pietropaoli@pecordineavvocatilaquila.it,

Premesso che

IL Comune di Balsorano ha conferito all'Avv. Tania Pietropaoli i seguenti incarichi, tutti definiti:

- 1) Comune di Balsorano / Federico Siciliani - Anna Maria Ragni Tar L'Aquila nrg 594/13 - delibera n.84 del 24.7.13. Il Tar ha rigettato la sospensiva proposta dai ricorrenti Federico Siciliani e Anna Maria Ragni e accolto le argomentazioni del Comune di Balsorano. Relativamente al merito, con rinuncia al ricorso ex art. 84 cpa le parti tutte hanno dichiarato di rinunciare al giudizio e in data 4.01.19 il Tar ha dichiarato l'improcedibilità.
- 2) Comune di Balsorano / Cicchinelli Tonino. Delibera n. 78 del 29 giugno 2013 Giudice di Pace di Civitella Roveto nrg 36/13. Risarcimento danni sinistro definito con sentenza non favorevole per il Comune di Balsorano e appellata con successo ( cfr n. 3);
- 3) Comune di Balsorano/Cicchinelli Tonino - Tribunale di Avezzano nrg 1623/14 delibera n. 68 del 28.6.14. Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Civitella Roveto definita con sentenza n.1130/17 in favore del Comune di Balsorano, passata in giudicato;
- 4) Comune di Balsorano / Soc.tà Verde Oro (opposizione a decreto ingiuntivo) innanzi al Giudice di Pace di Civitella Roveto delibera n. 81/13;
- 5) Comune di Balsorano / Avv. Mario Limone Tribunale di Avezzano rg 42/14 Delibera di incarico n. 19/14. Opposizione all'esecuzione - pignoramento presso

terzi- promossa dall'Avv. Mario Limone conclusasi con ordinanza del G.E favorevole per il Comune di Balsorano;

- 6) Comune di Balsorano / Avv. Mario Limone Giudice di Pace di Avezzano delibera di incarico n. 51/14. Incarico affidato per resistere all'atto di citazione in riassunzione proposto dall'Avv. Mario Limone definito con sentenza n. 189/15 favorevole per il Comune di Balsorano;
- 7) Comune di Balsorano / Avv. Mario Limone. Delibera n. 98/15. Appello avverso la sentenza indicata al punto 6 che ha previsto la compensazione delle spese. Appello accolto dal Tribunale di Avezzano in favore del Comune di Balsorano;
- 8) Comune di Balsorano / Verde oro srl. Procedura esecutiva n. 469/15 e 469/ sub 2 innanzi al Tribunale di Avezzano - Giudice dell'esecuzione- Atto di opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento effettuato dalla Verde Oro srl;
- 9) Comune di Balsorano / Fantozzi Giudice di Pace di Avezzano. Richiesta risarcimento danni, la causa è stata transatta prima della sentenza;
- 10) Comune di Balsorano / Ditta Edil Calcestruzzi Tribunale di Avezzano nrg 1447/16 definita in favore del Comune di Balsorano;
- 11) Comune di Balsorano / Ema Legnami srl Tribunale di Avezzano nrg 1599/16 definita con sentenza favorevole per il Comune di Balsorano.

## PROCEDIMENTI STRAGIUDIZIALI

12) Comune di Balsorano / Sipari Nicoletta atto di precetto promosso dalla Sig.ra Sipari notificato al Comune di Balsorano ad Ottobre 2013 per 3.394,70 oltre interessi e spese;

13 Comune di Balsorano / Canale Saverio . Atto di precetto promosso dal Dott. Canale Saverio notificato al Comune di Balsorano ad ottobre 2013 per 3.270,00 oltre interessi e spese;

che l'Avv. Tania Pietropaoli, con numerosi solleciti scritti, ultimo quello del 11.08.2019, ha richiesto il pagamento dei suoi compensi relativi all'attività svolta in favore del Comune di Balsorano per i procedimenti indicati dal n. 1 al n. 13, tutti definiti, senza tuttavia avere riscontro;



che è interesse delle parti, ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile, transigere definitivamente ogni controversia alla stregua dei seguenti patti e condizioni:

ciò premesso, si conviene e stipula

Le premesse e i documenti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo,

Il Comune di Balsorano, considerato anche l'esito favorevole di tutti i procedimenti sopra specificati, riconosce e si impegna a pagare all'Avv. Tania Pietropaoli la somma di € 16.518,49 oltre accessori e 15% rimb. Forf. e spese non imponibili, quale compenso per l'attività difensiva espletata in suo favore e relativa ai procedimenti indicati dal n. 1 al n.13 della presente transazione;

l'Avv. Tania Pietropaoli accetta la somma di € 16.518,49 oltre accessori e 15% rimb. Forf. e spese non imponibili dichiarando di rinunciare agli interessi maturati dalla definizione di ciascun procedimento e all'applicazione delle tariffe medie del D.M 55/14;

tra le parti è espressamente convenuto che il suddetto importo di € 16.518,49 oltre accessori e 15% rimb. Forf. e spese non imponibili, sarà corrisposto dal Comune di Balsorano all'Avv. Tania Pietropaoli come segue: la somma di € 8.259,25 ( pari alla metà dell'intera somma ) oltre 15% rimb.forf. e accessori e spese non imponibili, entro **il giorno 30 Maggio 2020**, previa fattura elettronica da ricevere 15 giorni prima della data di scadenza del pagamento; il residuo, pari ad € 8.259,25 oltre accessori e 15% rimb. Forf. e spese non imponibili entro e non oltre il **30 Maggio 2020** previa fattura elettronica da ricevere 15 giorni prima della scadenza della data di pagamento- a mezzo bonifico bancario;

che le spese non imponibili sostenute dall'Avv. Tania Pietropaoli per l'acquisto dei contributi unificati, notifiche e citazione testi relative ai procedimenti dal n. 1 al n. 11 della presente scrittura privata, pari ad € 1.287,21 saranno corrisposte per la metà unitamente al primo pagamento entro il 30.5.2020 ed il residuo da corrispondere nella seconda scadenza di pagamento, entro il 30.5.2021;

Il Comune garantisce, sin da ora, a porre in essere, a propria cura e spese, quanto necessario per concludere il presente accordo conciliativo e quindi al pagamento totale della cifra dovuta;

Con la sottoscrizione della presente transazione, l'Avv. Tania Pietropaoli rilascia all'uopo ampia e formale quietanza di pagamento salvo buon fine del pagamento dell'intero importo suddetto con espressa previsione che il mancato rispetto dei patti del presente contratto ne comporta *ipso iure* la risoluzione; con conseguente possibilità per l'Avv. Tania Pietropaoli di adire l'autorità giudiziaria competente per ottenere il

soddisfacimento delle relative pretese anche per il mancato pagamento di una sola scadenza;

tanto premesso, le parti dichiarano di aver definito con la sottoscrizione del presente atto la controversia e rinunciano reciprocamente a qualsiasi diritto, ragione od azione dipendente dai titoli richiamati in premessa e dichiarano espressamente di non aver null'altro a pretendere l'una all'altra per qualsiasi ragione in dipendenza delle questioni di cui in premessa e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa, salvo il buon fine dei pagamenti convenuti in favore dell'Avv. Tania Pietropaoli.

Balsorano li

Sindaco Comune di Balsorano

Dott.ssa Antonella Buffone

Avv. Tania Pietropaoli

**La formulazione del comma 1, lett. b) n. 6) dell'art. 239 Tuel individua le materie nelle quali è obbligatorio il parere dell'organo di revisione. Si tratta di materie che, in base all'art. 42 ed all'art. 194 del Tuel, appartengono alla competenza funzionale del Consiglio. Ciò premesso, non è rilevante se l'ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all'atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio, considerato che il parere deve essere reso al solo organo consiliare, il quale è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare la mancata adozione delle proposte espresse dall'organo di revisione.**

**L'Organo di revisione, nelle sue funzioni di controllo, deve verificare gli atti transattivi predisposti dai responsabili delle varie aree, e dalla stessa Giunta.**

**Inoltre più volte la giurisprudenza contabile ha ritenuto obbligatorio il parere dei revisori dei conti su tutte le transazioni che si concludano con l'approvazione da parte del Consiglio comunale (ex multis sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 345/2013/SRCPIE/Par del 25 settembre 2013 e sezione regionale di controllo per la Puglia, delibera n. 181/2013/PAR del 28 novembre 2013).**

**Infatti sono soggetti a parere obbligatorio le transazioni:**

- **di passività per le quali non è stato costituito specifico impegno di spesa e quindi quelle che possono generare debito fuori bilancio lettere a), d), ed e) del primo comma dell'art. 194 del Tuel. Per questa tipologia di transazioni gli atti devono essere trasmessi alla Corte dei Conti in quanto sono equiparabili al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio (ed anche per evitare che si eluda l'obbligo di trasmettere gli atti alla Corte definendo transazione quello che è un riconoscimento e finanziamento di debito fuori bilancio;**
- **le transazioni che comportano variazioni di bilancio;**
- **le transazioni che impegnano il bilancio per gli esercizi successivi (lettera i) del comma 2 dell'art. 42 del Tuel;**
- **le transazioni di spese che sono state regolarmente impegnate;**
- **le transazioni di entrate;**
- **le entrate la cui deliberazione non è attribuita al Consiglio.**

**Utilizzando i parametri giurisprudenziali e di dottrina riportati nelle varie deliberazioni della Corte dei Conti (cfr Corte dei Conti Lombardia n.26/2008 e n.1116/2009,**

Corte dei Conti Puglia n.181/2013, Corte dei Conti Liguria n.5/2014), si possono, in sintesi, elencare i seguenti punti da verificare tecnicamente durante la fase dei controlli:

- 1) **ammissibilità della transazione** (cfr. SRC Piemonte n. 344/2013/PAR – SRC Lombardia n. 1116/2009/PAR);
- 2) che il contenuto della transazione preveda **concessioni reciproche**;
- 3) il fatto che vi sia una **controversia giuridica**, che si tratti di diritti disponibili e a contenuto patrimoniale;
- 4) circa le modalità di formazione della volontà amministrativa che ne motiva l'opportunità e la convenienza verificandone la correttezza della procedura;
- 5) che l'atto amministrativo deve essere motivato ed ispirato a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento e comunque non presentare caratteristiche di manifesta illogicità, dimostrandone la convenienza.

**Su responsabilità e compiti dei revisori ha inciso significativamente il DI 174/2012 (convertito dalla legge n. 213/2012), con un distinguo per quanto attiene i pareri sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni. È proprio la sottigliezza in fattispecie a determinare e capire ove si genera la transazione e non il debito fuori bilancio, posto che in taluni casi è proprio l'ente a non ricondurre la giusta ascrivibilità dell'operazione.**

**Ma è importate distinguere il debito fuori bilancio e le transazioni, cosa che avrebbe dovuto fare il Revisore dei Conti qualora la proposta sia erroneamente costruita.**

**Il Ministero dell'Interno, con la circolare 20 settembre 1993, n. F.L. 21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali".**

**Il debito fuori bilancio, dunque, è un debito perfezionatosi giuridicamente ma non contabilmente: ne consegue che l'atto di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto; cosicché il mancato riconoscimento da parte del consiglio non soltanto non consente a quel debito di entrare nella sfera patrimoniale dell'ente, ma sposta l'obbligazione giuridicamente perfezionatasi in capo all'autore dell'indebitamento.**

**L'attribuzione al consiglio dell'ente di riconoscerne la legittimità risponde alla duplice esigenza di dotare tale organo della piena conoscenza, conferendogli l'assoluta responsabilità della decisione, ma anche di permettere al medesimo la valutazione sul fine pubblico conseguito**

(utilitas) e sulla condotta dell'amministratore che quel debito ha originato con un atto, un provvedimento, un fatto, un comportamento, anche omissivo.

**I requisiti di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio sono individuati nelle circolari Ministero interni n. F.L. 22/89 e F.L. 21/93 e consistono nel fine pubblico conseguito, nella regolarità della fornitura e nella congruità dei prezzi. Il debito assunto a carico del bilancio andrebbe, quindi, formalizzato e verrebbe posto in pagamento anche ratealmente, nel qual caso gli interessi di dilazione, se richiesti dal creditore, andrebbero opportunamente riconosciuti. La delibera di riconoscimento deve essere adottata ogni qualvolta si rendesse necessario e con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale.**

**Analizzando i residui si può certificare che 9 incarichi legali non sono assistiti da impegni di spesa. Gli altri 4 hanno impegni di spesa parziali. In riferimento a questi ultimi anche gli impegni successivi sono a tutti gli effetti debiti fuori bilancio.**

**Per dimostrare la teoria basta considerare la delibera 200/2015/PAR la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, che si sofferma sulle modalità di contabilizzazione in bilancio del maggior importo di spesa rispetto al preventivo iniziale, alla luce del sopravvenuto regime dei sistemi contabili.**

A ben vedere, la questione non è senza riflessi, più in generale, per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Ente, e riveste uno spiccato interesse nel contesto del vigente sistema di principi per la gestione finanziaria, introdotto nell'ordinamento contabile dal dlgs 118/2011 e successive modificazioni.

**La Sezione esamina il quesito posto da un Sindaco osservando innanzitutto che, nella disciplina antecedente all'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili, è stato più volte affermato il principio generale secondo cui l'ente, con riferimento ai contratti di prestazione d'opera intellettuale, deve compiutamente determinare nelle fasi del procedimento l'importo del compenso dovuto al soggetto terzo, per evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa inizialmente assunto.**

**Si tratta di un compito non sempre facile soprattutto nel caso degli incarichi legali, però anche in tale ipotesi il giudice contabile ha ribadito un siffatto dovere dell'ente, che deriva dai canoni di buona amministrazione e di rispetto delle regole giuscontabili in tema di spesa pubblica.**

In presenza di eventi che rendano incerto l'andamento della causa, la Corte ha altresì ribadito che **“la difficoltà di determinazione dell'esatto ammontare di una spesa non esime l'ente dall'obbligo di effettuare una stima quanto più possibile veritiera e prudentiale, al fine di una corretta imputazione a bilancio del costo complessivo presunto della prestazione. L'importo così determinato dovrà essere impegnato in bilancio nella sua interezza anche se verrà corrisposto, quanto meno in parte, in epoca successiva all'esercizio di competenza”** (CdC, Sez. contr. Sardegna, parere n. 2/2007).

In questa logica, un eventuale maggior onere di spesa legato a una lunga durata della causa deve indurre l'ente a garantire la copertura finanziaria attivandosi tempestivamente per integrare l'originario impegno di spesa, ed escludendo così il ricorso al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Alla luce di questi rilievi, la decisione de qua rileva che con l'avvento dell'armonizzazione dei sistemi contabili e, segnatamente, con l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, i suddetti principi della giurisprudenza contabile trovano piena e ulteriore conferma.

A supporto di tale assunto il collegio cita l'allegato 4/2 del dlgs. n. 118/2011 relativo al principio generale di competenza finanziaria, là dove si afferma che **“gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa”**.

Sempre a questo riguardo, il medesimo allegato rileva che **“al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata”**.

Sotto questo profilo è chiaro che i mancati impegni di spesa, o gli impegni di spesa parziali, sono debiti fuori bilancio e non transazioni.

Infatti ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire

quale sia giuridicamente fondata. **In questo caso non si discute le rispettive posizioni giuridiche** che sono la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia ma una semplice controversia economica che viene riportata in bilancio tramite il meccanismo del debito fuori bilancio.

**Inoltre in riferimento ai 9 incarichi sprovvisti di impegno, la copertura della spesa può essere regolarizzato solo attivando la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio come ribadito dalla Corte dei conti della Campania con la sentenza del 29 dicembre scorso n. 261/2014.**

**A indicare quali debiti fuori bilancio possano essere legittimamente riconosciuti con atto consiliare è l'articolo 194 del Tuel. La fattispecie analizzata dai magistrati contabili campani è l'acquisizione di servizi in violazione dell'articolo 191 del Tuel, contabilmente sanabile solo con l'attivazione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio (articolo 194 del Tuel).**

Ciò con tutte le condizioni e le limitazioni previste, anche con riferimento alla necessità che sussistano i requisiti oggettivi indicati al comma 1, lettera e) relativamente a beni e servizi acquisiti in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 ("nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza").

Dal punto di vista operativo, l'iscrizione in bilancio deve tener conto della natura del debito, della funzione e del servizio inerente. Nel conto del patrimonio, invece, i debiti sono rilevati nel passivo, senza alcuna autonoma classificazione, mentre nel conto economico, infine, devono essere rilevati tra i proventi e gli oneri straordinari.

**Questi i principi ribaditi dalla Corte dei conti della Campania in risposta al quesito formulato da un Comune, che segue consolidata giurisprudenza e, in particolare, il parere della Sezione regionale di Controllo della Puglia del 15 gennaio 2008 n. 1:**

- a) tutti i provvedimenti che comportano spesa devono essere adottati previa assunzione del relativo impegno contabile e dell'attestazione della relativa copertura finanziaria, in base all'articolo 191 del Tuel, compresi i provvedimenti con i quali il Comune conferisce incarico legale a un avvocato per la tutela delle ragioni del Comune;**
- b) nel caso di assunzione di obbligazioni giuridiche nei confronti di terzi, il rispetto delle procedure previste, in particolare, dagli articoli 182, 185 e 191 del**

**Tuel garantisce il soddisfacimento dell'obbligo della copertura finanziaria degli atti da cui derivano impegni di spesa, e consente di evitare la formazione di debiti originati in sede extracontabile;**

- c) qualora vengano assunte obbligazioni giuridiche al di fuori della descritta procedura ordinaria, l'ordinamento giuscontabile prevede la possibilità di ricondurle nella contabilità ordinaria dell'Ente, purché si tratti di obbligazioni rientranti nelle fattispecie dettagliatamente elencate nell'articolo 191 del Tuel e sempreché venga adottato un atto di riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare.**

**Si ricorda, infine, che il principio di prudenza impone agli Enti locali di compiere una presumibile stima del compenso finale da corrispondere ai professionisti incaricati per procedere ad adeguati impegni di spesa in sede di bilancio. Pertanto, a ogni incarico conferito deve corrispondere sempre un congruo impegno contabile di spesa.**

**Inoltre la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13/07/2018 n.109 rileva il ritardo nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non dipendente da ragioni oggettivi o imprevedibili. Gli incarichi legali che sono stati affidati, considerando solo l'impegno di un acconto e stabilendo di pagare il corrispettivo a saldo, ad avvenuta definizione del giudizio evidenziano una inerzia dell'ente nell'adempimento delle proprie obbligazioni, con conseguenti notevoli ritardi nel riconoscimento, atteso che, in alcuni casi, si tratta di situazioni debitorie anche risalenti nel tempo, oltre a rilevare discrasie tra l'annualità di imputazione a bilancio della spesa indicata dall'ente e quella emergente dal testo delle delibere infatti i debiti oggetto di transazione la data di insorgenza è, in alcuni casi, notevolmente antecedente a quella della definizione transattiva.**

Infatti in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti dal conferimento di incarichi professionali, si richiama quanto attualmente previsto da punto 5 lett g) dell'allegato 4/2 in relazione agli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni che riporta "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato (anche tramite procura alle liti), in deroga al principio di competenza potenziale, al fine di garantire la copertura della spesa .... al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato (se



l'obbligazione non è esigibile) si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.

**Controllando i residui passivi mantenuti nel 2018 si rileva che delle 13 cause conferite all'Avv. Tania Pietropaoli solo 4 sono assistite da impegno di spesa ma relativo ad acconti.**

**In considerazione del fatto che si cerca di eludere il controllo della Corte dei Conti convertendo un debito fuori bilancio in transazione e della mancanza del parere del revisore (nonostante indicato nella proposta) non posso che esprimere parere contrario che non sia inteso come una mancata volontà di non riconoscere il servizio fornito dall'Avvocato, tra l'altro molto positivo.**

Balsorano 02.05.2020

Il Consigliere Comunale

Giuseppe Pea

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Pea', enclosed within a circular scribble.

COMUNE DI BALSORANO - CONSIGLIO COMUNALE DEL 02.05.2020

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE GIOVANNI TUZI SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N. 9  
AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE PER PAGAMENTO SPETTANZE  
PROFESSIONALI AVV. TANIA PIETROPAOLI"

La proposta di deliberazione relativa all'approvazione dello schema di atto di transazione con l'avv.to Tania Pietropaoli trova il mio consenso per le ragioni che espongo.

La professionista ha svolto diligentemente il suo lavoro in tutti i procedimenti di cui si è occupata, arrivando a positiva definizione in tutte le controversie, così come indicato in transazione. In alcuni di essi il sottoscritto è stato chiamato a testimoniare ed ha potuto verificare di persona le modalità operative e professionalmente adeguate che sono state adottate. Inoltre, nello schema di transazione sono stati riportati tutti i procedimenti e l'esito degli stessi, mettendo in condizione il Consiglio di decidere con cognizione.

Inoltre, l'atto transattivo prevede un risparmio per il Comune e previene l'insorgenza di una controversia che verosimilmente sorgerebbe in caso di mancato pagamento delle richieste dell'Avv.to Pietropaoli.


Infine, lo scrivente si è sempre manifestato favorevole alla definizione di controversie tra il Comune e chi, per diverse ragioni, ha espletato attività professionale in favore dell'Ente.

Tuttavia è richiamato in deliberazione il parere del revisore che non risulta allegato alla proposta di deliberazione e senza il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1 lettera b) n. 6 del D.Lgs. 267/2000, non si può procedere alla deliberazione.

Per queste motivazioni esprimo la mia astensione a meno che non si esibisca copia del parere del revisore ed in tal caso esprimerò voto favorevole.

Balsorano, lì 02.05.2020

Giovanni Tuzy



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 29 ter, lettera e), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Dott.ssa *Veronica* VENDITTI



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. *Cesidio* Falcone



Prot. n. ....

Data... 11 GIU 2020

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.balsorano.aq.it/>, a partire dal ..... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al .....

Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Dalla Residenza Comunale

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. *Cesidio* Falcone



BALSORANO, li... 11 GIU 2020

11 GIU 2020